



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **quattordici aprile duemilaventitre**

N: 27

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventitré** e questo di **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **08:45** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Emilio Ubaldino Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	X	-
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	X	-
Bardi Laura	X	-
Bartolini Monica	X	-
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	-	X
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	-	X
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	X	-
Orlandini Emanuele	X	-
Mascelloni Laura	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	-	X

Presenti 20 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che testualmente recitava:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;*

Visto il comma 11 dell'art. 43 del DL 50/2022 che prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Visto l'art. 1, comma 775 della Legge 197/2022, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, che prevede che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;*

Ritenuto di integrare dell'articolo 21 del *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* al fine di riconoscere la funzione di prevenzione della produzione di rifiuti da parte delle attività di vendita al dettaglio di cose usate e di aggiungervi un articolo 27 al fine di conseguire una migliore applicazione delle norme;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione ex art. 239, comma 1, *lett. b), punto 7)*, del D.Lgs 267/2000;

Udito l'Assessore Coppola che illustra l'argomento, intervento riportato nel verbale della seduta odierna.

Consiglieri presenti n.21

Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bartolini, Bertocci, Bianchi, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Mascelloni, Orlandini, Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi.

Consiglieri votanti n.19**Voti favorevoli n.13**

Lega Salvini Premier, UDC Civici Popolari e Liberali, Forza Italia Berlusconi Presidente – Alleanza per Piombino, Ferrari Sindaco.

Voti contrari n.6

Tempestini (Anna per Piombino), Bardi, Geri, Giannoni (Partito Democratico), Pasquinelli, Orlandini (Movimento 5 Stelle).

Astenuti n.2

Pellegrini (Gruppo Misto), Bartolini (Ascolta Piombino)

D E L I B E R A

1. Al vigente *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 21, comma 2, è aggiunto il seguente punto 5.

“La parte variabile della tariffa è ridotta nella misura del 75% per i locali detenuti dalle imprese che svolgono come attività principale l'esercizio di vendita al dettaglio di cose usate, sia come esercizi di vicinato sia come agenzia di affari. L'agevolazione spetta previa presentazione di apposita dichiarazione. Sono in ogni caso escluse le cose antiche e il mercato delle auto usate.”

- Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente articolo:

“ART. 27 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORME

Le norme del presente Regolamento non si applicano in caso siano in contrasto con disposizioni contenute in deliberazioni o in altri provvedimenti di ARERA. In tal caso le deliberazioni o gli altri provvedimenti di ARERA si sostituiscono alle norme del presente Regolamento.

Parimenti, tutte le altre disposizioni delle deliberazioni o degli altri provvedimenti di ARERA a carattere obbligatorio emanate nella specifica materia della disciplina della Tassa sui Rifiuti, non riportati nel presente Regolamento, sono da considerare integrative del presente Regolamento .”

2. Il *Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*, coordinato e integrato con le modifiche del punto precedente, è allegato alla presente.

